



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Ordinanza N. 16 del 16/05/2020

Oggetto: DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI E I GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI BARBIERE, DI ESTETISTA E DI TATUATORE

I L S I N D A C O

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere e Parrucchiera uomo-donna approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 28.06. 2001;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di estetica approvato con Delibera di C.C. n. 81 del 27.09.1999;

Atteso che sulla base dei suindicati regolamenti la determinazione degli orari di apertura delle suddette attività, viene stabilito mediante ordinanza;

Visto l'art. 10 del D.L.n. 7 del 31.1.2007, convertito in legge n. 40 del 2.04.2007 che ha abolito l'obbligo, per le attività di acconciatore ed estetista, di effettuare la chiusura settimanale;

Preso atto che con ordinanza sindacale n. 52 del 5.12.2009 avente ad oggetto *"Disciplina degli orari di apertura, chiusura e festività per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista nel periodo dicembre 2009- gennaio 2010"*, si dispone che i titolari delle attività di acconciatore ed estetica determinano il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero programmandolo in relazione all'intera settimana senza alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, nel rispetto del diritto del riposo domenicale e festivo del personale dipendente, sulla base dei contratti collettivi;

Vista e richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez II n. 2065 del 27.07.2018 con cui viene confermata la legittimità dell'ordinanza che liberalizza l'orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in ragione del fatto che le predette attività sono assimilabili agli esercizi del commercio;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti limitativi, assunti dal Governo e dalla Regione, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste;

Preso atto della necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Acquisita la nota prot. 8376 pervenuta in data 08.05.2020 da parte delle Associazioni di Categoria del settore circa la richiesta di lasciare agli esercenti delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista la facoltà di poter aprire anche alla domenica e festivi, dalle ore 7:00 alle ore 22:00 per il periodo coincidente tra la data in cui è consentita la riapertura e la fine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con l'unico obbligo di comunicare tali informazioni al pubblico, mediante adeguata cartellonistica;

Ritenuto, pertanto, di confermare il contenuto dell'ordinanza n. 52/2009 lasciando la libera determinazione delle giornate e dell'orario di effettiva apertura, dando atto che non sussiste alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né festiva;

Richiamate altresì le seguenti norme:

D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40;
D.Lgs. 59/2010;



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14/09/2011, n.148;
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
D.L. 24.01.2012, n.1;
D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per i motivi indicati in narrativa,

- 1) di confermare la completa liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore, barbiere ed estetista, di cui all'ordinanza sindacale n. 52/2009, e tatuatore;
- 2) gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del cartello indicante l'orario. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura;
- 3) Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate, anche in ordine al riposo settimanale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio ON-Line per 15 giorni.

Il Sindaco

Filippo Giovannini
(documento firmato digitalmente)